

# BOLLETTINO DELLE LEGGI REGIONALI

---

*aggiornamento: 18 novembre 2016*

**Nota:** *il Bollettino delle leggi regionali curato dalla Direzione Legislazione Mercato Privato dell'Ance viene pubblicato con cadenza periodica al fine di segnalare la pubblicazione di provvedimenti normativi regionali (leggi, regolamenti, delibere) di interesse per il settore edilizio. Le schede sintetiche riportate nella prima parte del Bollettino costituiscono un approfondimento specifico solo per alcune leggi regionali di maggior rilievo riferite alle materie: governo del territorio, edilizia, tutela ambientale, semplificazioni amministrative.*

EMILIA ROMAGNA	<p><i>Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili</i></p> <p><b>LR n. 18 del 28/10/2016 – BUR n. 326 del 28/10/2016</b></p>	MATERIA
	<p>Il provvedimento che abroga tra l'altro la precedente LR 11/2010 <i>"Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata"</i> ha tra le sue finalità quella di definire una serie di azioni e misure, all'insegna della cultura della legalità, volte a contrastare ogni forma di infiltrazione della criminalità organizzata e la prevenzione di atti illeciti nell'economia regionale oltre a misure specifiche da mettere in campo per contrastare tali fenomeni nei settori ritenuti più sensibili, tra cui quello dell'edilizia.</p> <p>A tal fine è prevista la formazione di un Piano annuale delle azioni regionali per la promozione della cultura della legalità con indicazione delle risorse a tal fine dedicate e la istituzione della Consulta regionale per la legalità articolata in sezioni tematiche con il compito coadiuvare la Giunta nelle attuazione delle misure della legge.</p> <p>Di interesse è il Titolo III con il Capo I dedicato alle disposizioni per i contratti di lavori, servizi e forniture e il Capo II dedicato al settore edilizia e costruzioni.</p> <p>Per i lavori privati si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'art.31 che definisce i controlli e il monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza privata. La Regione provvede a tal fine: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) alla segnalazione agli enti competenti per l'effettuazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e previdenziali delle situazioni in cui, anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri;</li> <li>b) ad acquisire le informazioni dai comuni in merito all'avvio, all'esecuzione e alla conclusione dei lavori nei cantieri, secondo modalità individuate con atto della Giunta regionale;</li> <li>c) a svolgere le funzioni di controllo e monitoraggio previste ai sensi della legge regionale n. 2 del 2009.</li> </ul> </li> <li>• l'art. 32 che disciplina l'efficacia dei titoli abilitativi e l'avvio dei relativi lavori in relazione alla trasmissione della documentazione antimafia, richiesta per legge, agli enti competenti distinguendo tra i casi di interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il cui valore complessivo superi i 150.000 euro e i casi di interventi soggetti a permesso di costruire;</li> <li>• l'art.34 che definisce l'elenco di merito del settore edile e delle costruzioni.</li> </ul>	EDILIZIA TRASPARENZA E LEGALITA'

<b>LIGURIA</b>	<p><i>Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti).</i></p> <p><b>LR n. 22 del 4/10/2016 – BUR n. 18 del 12/10/2016</b></p>	MATERIA
	<p>La legge interviene a modificare l'art. 5 della LR n. 24/2001 concernente il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti al fine di ampliarne l'ambito di applicazione. Il comma 1, come riformulato prevede adesso che <i>“Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli interventi di recupero ai fini abitativi e per gli utilizzi compatibili con la residenza di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), della L.R. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini turistico ricettivi e per pubblici esercizi, esercizi commerciali di vicinato, laboratori, artigianato di servizio, di altri volumi o superfici collocati in parti dell'edificio diverse dai sottotetti”</i> .</p>	<b>EDILIZIA SOTTOTETTI</b>

<b>PUGLIA</b>	<p><i>Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica</i></p> <p><b>LR n. 28 del 26/10/2016 – BUR n. 124 del 28/10/2016</b></p>	MATERIA
	<p>La Legge ha la finalità di riordino e semplificazione procedimentale in materia di adeguamento dei piani territoriali alla pianificazione paesaggistica, di funzionamento delle Commissioni locali per il Paesaggio e di esercizio delle funzioni delegate in materia paesaggistica, di adeguamento di alcune disposizioni legislative in materia paesaggistica a seguito dell'entrata in vigore del PPTR, nonché in materia di modifiche minori agli strumenti urbanistici vigenti.</p> <p>Quanto alle commissioni, è stato deciso che, per quelle edilizie e urbanistiche, il numero dei componenti sarà almeno di tre professionisti, che non potranno svolgere contestualmente incarichi professionali presso lo stesso ente. E' stato inoltre previsto che le commissioni paesaggistiche comunali dovranno essere rinnovate entro 60 giorni dalla scadenza e che in caso contrario la Regione proceda con la nomina di un commissario ad acta.</p> <p>Altre modifiche riguardano la legge in materia di recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate, eliminando il termine per l'esclusione di parti del territorio comunale in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica.</p> <p>Al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sono state inoltre apportate modifiche agli interventi di demolizione e ricostruzione di cui alla legge sul Piano Casa.</p>	<b>AMBIENTE PIANO CASA</b>

SARDEGNA	<p style="text-align: center;"><i>Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi</i></p> <p style="text-align: center;"><b>LR n. 24 del 20/10/2016 – BUR n. 124 del 28/10/2016</b></p>	MATERIA
	<p>La legge interviene a:</p> <p>a) stabilire regole generali relative alla programmazione delle attività di semplificazione normativa ed amministrativa;</p> <p>b) individuare gli strumenti attribuiti alla Giunta regionale per il miglioramento della qualità della regolazione;</p> <p>c) stabilire norme generali sui procedimenti amministrativi in modo da ridurre le fasi procedurali non necessarie ed i tempi di conclusione dei procedimenti;</p> <p>d) istituire e disciplinare lo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE), in modo da attribuire ad un ufficio unico sia le competenze esercitate dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), sia le competenze relative all'edilizia privata;</p> <p>e) stabilire le misure di semplificazione per le procedure amministrative settoriali più onerose per i cittadini e le imprese.</p> <p><b><u>Norme generali sul procedimento amministrativo</u></b></p> <p>In merito alla disciplina delle norme generali sul procedimento amministrativo la legge richiama, per quanto non espressamente previsto, l'applicazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241.</p> <p>Sono oggetto di una diversa regolamentazione a livello regionale le disposizioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai termini dei procedimenti amministrativi;</li> <li>• ai poteri sostitutivi in caso di mancata adozione dei provvedimenti nei termini previsti;</li> <li>• all'individuazione delle responsabilità e alla previsione dell'indennizzo e del danno da ritardo.</li> </ul> <p>Complessivamente, comunque, la disciplina regionale su tali aspetti non si discosta molto dalla normativa statale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Termini dei procedimenti:</u></b> si prevede, come stabilito dall'articolo 2 della Legge 241/90, che di regola i procedimenti amministrativi previsti dalla disciplina regionale si concludano entro il termine di 30 giorni. La Giunta regionale provvederà ad individuare i procedimenti che si devono concludere con termini inferiori o superiori a 30 giorni oppure quelli per i quali sono indispensabili 90 giorni. Decorso inutilmente il termine per l'adozione della delibera di Giunta tutti i procedimenti amministrativi sono ridotti a 30 giorni eccetto quelli per i quali è previsto un termine inferiore.</li> <li>• <b><u>Poteri sostitutivi:</u></b> si individua presso ciascuna direzione generale del sistema della Regione la figura del responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di mancata adozione da parte del soggetto preposto al provvedimento. Come previsto dalla normativa statale viene data la possibilità all'interessato di rivolgersi a tale figura ogni qual volta sia decorso inutilmente il termine per l'approvazione di un provvedimento amministrativo al fine di esercitare il potere sostitutivo.</li> <li>• <b><u>Responsabilità e indennizzo da ritardo:</u></b> la mancata o tardiva emanazione del provvedimento entro i termini stabiliti costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del responsabile inadempiente. Accanto a tale responsabilità si individua anche una disciplina volta a prevedere la corresponsione di un indennizzo a titolo di mero ritardo a favore dell'interessato che ne faccia richiesta. Rispetto alla disciplina statale (contenuta nell'art. 28 della Legge 98/2013) la legge regionale prevede: <ul style="list-style-type: none"> <li>- un indennizzo giornaliero superiore (50 euro anziché di 30 euro) nel limite comunque sempre massimo di 2000 euro;</li> <li>- una diversa procedura per azionare l'iter di ottenimento dell'indennizzo (ai fini dell'ottenimento non è, come previsto dalla norma statale, necessario azionare prima il potere sostitutivo).</li> </ul> </li> </ul>	SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA SPORTELLO UNICO

### Sportello Unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE)

Allo SUAPE la legge attribuisce la competenza in relazione:

- ✓ ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
- ✓ ai procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti;
- ✓ ai procedimenti amministrativi riguardanti le manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.

Nell'articolo 40 sono disciplinate le relative deroghe ed esclusioni.

Lo SUAPE è istituito entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge presso le unioni di comuni e la Città metropolitana di Cagliari; per le città medie, individuate ai sensi della legge regionale n. 2 del 2016, e i comuni della Città metropolitana di Cagliari è prevista una facoltà di istituire uno SUAPE comunale. Nelle more dell'istituzione dello SUAPE le funzioni sono svolte dallo SUAP comunale o associato esistente.

Gli aspetti di maggiore innovazione riguardano i riflessi procedurali attraverso:

- la previsione di un **procedimento che si attiva con la presentazione allo SUAPE di una dichiarazione autocertificativa** la quale **unitamente alla ricevuta** rilasciata dallo sportello **costituisce titolo abilitativo** per l'effettuazione dell'intervento;
- **l'attivazione della procedura della conferenza di servizi** (secondo il modello semplificato come recentemente introdotto a livello statale) in tutti i casi in cui per legge è escluso il procedimento di autocertificazione

#### Procedimento in autocertificazione

Si prevede un unico procedimento in capo allo SUAPE per l'acquisizione dei titoli abilitativi necessari per l'effettuazione dei relativi interventi. In particolare, presso lo **SUAPE si acquisisce un unico titolo abilitativo che sostituisce tutti gli atti di assenso previsti dalle singole normative settoriali di competenza di tutte le pubbliche amministrazioni tenute a esprimersi sull'intervento.**

#### Conferenza di servizi e SUAPE

Si applica la procedura della conferenza di servizi tutte le volte che la verifica della conformità della dichiarazione autocertificativa comporta della **valutazioni discrezionali** da parte della pubblica amministrazione ed in particolare **per i profili attinenti alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza, ai vincoli paesistici, storico-artistici, archeologici e idrogeologici, alla tutela ambientale, alla tutela della salute e della pubblica incolumità.** Sono altresì esclusi i casi per i quali la normativa dell'Unione europea impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali.

Vengono recepite alcune delle innovazioni previste dalla nuova disciplina della conferenza di servizi come introdotta dal DLGS 127/2016 con alcune differenze con riferimento soprattutto ai tempi. Tra questi si segnalano:

- **svolgimento della conferenza di servizi di norma in modalità semplificata** che non prevede riunioni fisiche ma solo l'invio di documenti per via telematica e la limitazione dei casi in cui è necessario procedere alla conferenza simultanea;
- previsione di un **termine perentorio di 30 giorni** (la norma statale prevede 45 giorni) **entro i quali le amministrazioni devono esprimersi**. Per i procedimenti che includono l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica sono aumentati di quanto necessario ad assicurare il rispetto dei tempi istruttori attribuiti ad ogni pubblica amministrazione dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La mancata comunicazione della determinazione entro il termine ovvero la comunicazione di un parere privo dei requisiti prescritti (es. congrua motivazione) ,equivalgono ad assenso senza condizioni;
- in ogni caso il **procedimento unico si conclude entro e non oltre 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione della pratica, elevati a 105 giorni nei casi comprendenti l'autorizzazione paesaggistica non semplificata.**

Rispetto alla normativa statale si specifica che, in deroga ai termini previsti, per l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento unico è, comunque, necessario attendere il perfezionamento di alcune tipologie di atti di assenso tra cui la VIA, la VAS, l'AIA, e AUA limitatamente alle fattispecie comprendenti l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

#### **Semplificazioni agibilità**

In attuazione dell'articolo 25, commi 3 e 5 bis, del DPR 380/2001 si prevede che entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori l'interessato trasmetta allo SUAPE una apposita dichiarazione con la quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, resa dal direttore dei lavori o da un altro tecnico abilitato all'esercizio della professione. Su questo punto si evidenzia che la normativa statale richiamata è oggetto di modifica da parte dello schema di Decreto Legislativo cd. Scia 2 il cui iter di definizione si sta completando. In particolare, si prevede l'eliminazione del certificato di agibilità e la sua sostituzione con una SCIA e l'utilizzazione immediata dell'immobile alla presentazione della stessa.

Regione	Titolo ed estremi provvedimento
<b>Emilia Romagna</b>	<i>Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili</i> LR n. 18 del 28/10/2016 – BUR n. 326 del 28/10/2016
<b>Lazio</b>	<i>Governo del Territorio, urbanistica e mobilità: interventi straordinari a seguito del sisma del 24 agosto 2016</i> DGR n. 571 del 4/10/2016 – BUR n. 82 del 13/10/2016
<b>Lazio</b>	<i>Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile per l'attuazione di iniziative finalizzate a promuovere la programmazione, l'innovazione e la formazione a favore dello "sviluppo sostenibile" nel Lazio.</i> DGR n. 560 del 4/10/2016 – BUR n. 82 del 13/10/2016
<b>Liguria</b>	<i>Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti).</i> LR n. 22 del 4/10/2016 – BUR n. 18 del 12/10/2016
<b>Liguria</b>	<i>Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1985 n. 4 (Disciplina urbanistica dei servizi religiosi).</i> LR n. 23 del 4/10/2016 – BUR n. 18 del 12/10/2016
<b>Marche</b>	<i>Approvazione schema convenzione tra la Regione Marche e l'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) finalizzata alla promozione dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili sul territorio della Regione Marche.</i> DGR n. 1159 del 3/10/2016 – BUR n. 117 del 21/10/2016
<b>Molise</b>	<i>Legge regionale n. 12/1998 e legge regionale n. 17/2006 - edilizia residenziale pubblica:</i> - Det. Reg. 11/10/2016, n. 4871 - Edilizia residenziale pubblica sovvenzionata - aggiornamento ISTAT limiti massimi di costo - Det. Reg. 11-10-2016, n. 4870 - Edilizia residenziale pubblica agevolata - aggiornamento Istat limiti massimi di costo BUR n. 39 del 15/10/2016
<b>Piemonte</b>	<i>Programma di recupero e razionalizzazione di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica. D.G.R. n. 18-4103 del 24 ottobre 2016 interventi lettera a), comma 1, art. 2 D.l. 16 marzo 2015. Approvazione dell'avviso pubblico e del modello di domanda per la raccolta di nuove proposte.</i> D.D. 26 Ottobre 2016, n. 727 – S.O. n. 1 al BUR n. 43 del 27/10/2016
<b>Piemonte</b>	<i>Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale.</i> LR n. 19 del 25/10/2016 – S.O. n. 1 al BUR n. 43 del 27/10/2016
<b>Piemonte</b>	<i>Norme in materia di manutenzione del territorio</i> LR n. 22 del 4/11/2016 – BUR n. 44 del 7/11/2016 Suppl. n. 3
<b>Puglia</b>	<i>Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 2 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), 30 luglio</i>

	<p>2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), e abrogazioni legge regionale 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47), legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) e l'articolo 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio)".</p> <p>LR n. 28 del 26/10/2016 – BUR n. 124 del 28/10/2016</p>
<b>Sardegna</b>	<p>Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi</p> <p>LR n. 24 del 20/10/2016 – BUR n. 124 del 28/10/2016</p>
<b>Sicilia</b>	<p>Disposizioni per favorire l'economia. Disposizioni varie</p> <p><b>Art. 16. Proroga di termini per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata</b></p> <p>LR n. 20 del 29/9/2016 – S.O. parte I BUR n. 43 del 7/10/2016</p>
<b>Umbria</b>	<p>Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio).</p> <p>LR n. 12 del 3/11/2016 – S.O. n. 1 BUR n. 54 del 9/11/2016</p>